COMUNE DI STEZZANO
(Provincia di Bergamo)
Settore 3° - Servizi alla Persona e Servizi Istituzionali

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DEI COMUNI (ANF)

CONTRIBUTO ANNUALE PER FAMIGLIE CON 3 O PIU' FIGLI MINORI

L'Assegno Nucleo Familiare dei Comuni è un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall'INPS, rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

L'assegno al nucleo familiare dei comuni spetta a:

- nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell'Unione europea;
- nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;
- nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido per l'assegno;
- cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014).

Con deliberazione G. C. nr 277 del 19.12.2017, il Comune di Stezzano accoglie le domande di Assegno Nucleo Familiare presentate dai cittadini con i seguenti requisiti di cittadinanza:

- cittadini italiani residenti nel comune di Stezzano;
- cittadini comunitari residenti nel comune di Stezzano;
- cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno residenti nel comune di Stezzano.

L'assegno al nucleo familiare:

- viene erogato per tredici mensilità;
- decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest'ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto;

L'INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata.

L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Requisiti:

- il nucleo familiare deve essere composto almeno da **un genitore e tre figli minori** (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
- il nucleo familiare non deve disporre di risorse reddituali e patrimoniali superiori a quelle previste dall'ISEE;

La domanda va presentata al comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF).
Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone mandato di pagamento all'INPS.

La domanda va presentata al comune allegando l'ISEE e la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità relativa alla situazione economica del nucleo familiare.

La compilazione del quadro E della domanda REI equivale alla presentazione della domanda di assegno al nucleo familiare dei Comuni. I nuclei familiari che risulteranno soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa accederanno direttamente alla misura. L'eventuale esito negativo della domanda REI non invalida il diritto all'ANF.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI NEI GIORNI DI APERTURA:
lunedì/martedì/giovedì/venerdì dalle 10.00 alle 13.00 – giovedì dalle 16.00 alle 17.30